

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA**

DETERMINAZIONE n. 2016/4 del 30/03/2016

**Oggetto: Contratto di servizio per il TPL interurbano della provincia di Mantova –
Proroga dell'affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. per ulteriori quattro anni.**

IL DIRETTORE dell'Agenzia

Decisione

Prorogare fino al 31/03/2020 l'affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. dei servizi interurbani di trasporto pubblico locale della provincia di Mantova, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.3, c.1 del *"Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012-31/03/2016"* prot. 19430/12, rep. 3689 stipulato tra la Provincia di Mantova e APAM Esercizio S.p.A. in data 24/05/2012.

Dare atto che al gestore spettano le risorse di cui all'art. 4 del contratto di servizio sopra citato ed impegnare quindi il corrispettivo annuo di € 6.699.259,22 al netto di IVA 10%, nonché la quota annua presunta di € 1.211.813,22 al netto di IVA 10%, come quantificata da Regione Lombardia per il triennio 2016-2018 a valere sulle risorse del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.*

Motivazione delle scelte

Ai sensi della L.R. n.6/2012, art. 60, c.7 l'Agenzia subentra nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.

Considerato che il contratto unico relativo alla rete urbana ed interurbana di Cremona scade nel 2021, l'armonizzazione della durata dei contratti di servizio vigenti nel bacino interprovinciale costituisce obiettivo prioritario per l'Agenzia, ai fini sia della programmazione integrata dei servizi nell'intero bacino, sia dell'espletamento di una gara unica per l'affidamento dei servizi stessi in conformità con le linee guida regionali. Tale obiettivo è espressamente indicato tra quelli di mandato formulati dall'Assemblea nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nel fare proprio l'indirizzo manifestato sia dal Comune di Mantova che dalla Provincia di Mantova relativamente ai vigenti contratti da essi stipulati con l'attuale gestore APAM Esercizio S.p.A., ha incaricato il Direttore di acquisire uno specifico parere tecnico-legale in ordine alla legittimità della proroga, per ulteriori quattro anni, di entrambi i contratti di servizio in essere nel territorio mantovano, alla luce delle modificazioni ed integrazioni alla L.R. n. 6/2012 introdotte dalla L.R. n.19/2015.

L'avv. Ezio Zani, del foro di Mantova, su incarico dell'Agenzia ha sviluppato una approfondita disamina della questione, arrivando alla conclusione che *"...la possibilità di concedere, nei termini di cui agli atti di gara ed ai contratti sottoscritti, una proroga dei contratti in essere appare legittima purché adeguatamente motivata né tale eventualità può essere interdetta dal disposto della normativa regionale citata la quale, piuttosto, appare appunto dettata dalla volontà di rendere possibile un'armonizzazione delle scadenze contrattuali al fine del possibile esperimento di gare*

uniche sui diversi bacini d'utenza; la qual cosa, a ben vedere, rappresenta la precipua motivazione per la quale le Agenzie del TPL sono state istituite".

L'art.3, c.1 del contratto citato nel paragrafo precedente riserva all'ente affidante la possibilità di prorogare l'affidamento fino ad ulteriori quattro anni. Considerato che la stessa facoltà era già prevista anche dalla *lex specialis* di gara, cioè nel capitolato d'onori e verificata la legittimità di una proroga di quattro anni si ritiene pertanto opportuno esercitare tale facoltà prorogando la validità del contratto stesso fino al 31/03/2020.

Contesto di riferimento

La Provincia di Mantova, in esito ad apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica, in data 24/05/2012 ha stipulato con l'impresa APAM Esercizio S.p.A. il *"Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012 – 31/03/2016"*.

Il contratto ha una durata di quattro anni a decorrere dal 01/04/2012; esso scade quindi il 31/03/2016. Tuttavia l'affidamento può essere prorogato fino ad ulteriori quattro anni, come peraltro già espressamente previsto "ab origine" nei documenti di gara d'appalto.

Successivamente la L.R. n.19/2015 ha sostituito il comma 4 dell'art. 60 della L.R. n. 6/2012, stabilendo che *"Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"*. Il suddetto termine ha iniziato a decorrere dal 11/07/2015, giorno successivo a quello di pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il coordinamento tra la normativa regionale di settore, la *lex specialis* di gara e la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici ha dato origine a interpretazioni discordanti circa l'assoggettabilità del contratto di servizio sopra citato alla scadenza introdotta dal novellato comma 4 dell'art. 60 della L.R. n. 6/2012.

Istruttoria

La Giunta Provinciale di Mantova con atto 06/05/2015 n. 53 ha espresso l'indirizzo di prorogare dal 01/04/2016 e fino al 31/03/2020 la validità del vigente contratto per l'affidamento dei servizi interurbani di propria competenza.

Conseguentemente la Provincia di Mantova, con nota prot. n. 25143 del 27/05/2015, ha comunicato al gestore APAM Esercizio S.p.A. tale orientamento, in ottemperanza all'art.3, c.1 del contratto vigente, che prescrive un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza dell'affidamento.

Il gestore, con nota prot. n. 3731/SA del 03/06/2015, ha confermato piena disponibilità a proseguire nel contratto di servizio per ulteriori quattro anni a decorrere dal 01/04/2016.

Il Dirigente della Provincia allora competente per materia, con nota prot. n. 39477 del 10/08/2015, ha segnalato di ritenere che le recenti modifiche introdotte nella disciplina regionale di settore producano l'effetto di limitare la possibilità di proroga contrattuale, anticipandone la scadenza al termine massimo del 10/04/2017 (21 mesi a decorrere dall'11/07/2015).

Il gestore, con nota prot. n. 5741/AD del 03/09/2015, sulla base di una valutazione legale ha rappresentato la propria posizione in merito alla vicenda.

Con successiva nota prot. SPRINT 7/15 del 10/11/2015 il medesimo Dirigente ha riaffermato la convinzione che una proroga quadriennale non sia possibile, rinviando all'Agenzia in fase di costituzione *"... la competenza e responsabilità in ordine alla definizione delle vicende contrattuali citate"*.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione 02/03/2016 n. 5, ha subordinato la proroga in oggetto all'esito favorevole della verifica di legittimità da commissionare ad un legale con apposito incarico.

Il Direttore dell'Agenzia, con determinazione 18/03/2016 n.3, ha affidato all'avv. Ezio Zani (codice fiscale ZNAZEI69T12E897Q), con studio in Mantova, piazza Folengo n.1, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Mantova, l'incarico di redigere un parere tecnico-legale in merito alla legittimità della proroga di cui trattasi.

Il suddetto parere tecnico-legale, che avalla e sostiene l'indirizzo espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito alla proroga, è stato acquisito e registrato al protocollo dell'Agenzia al n. 53 del 21/03/2016.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e l'articolo 183 intitolato *"Impegno di spesa"*.

Legge Regionale 04/04/2012 n.6 *"Disciplina del settore dei trasporti"* ed in particolare l'articolo 7 intitolato *"Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale"* e l'art. 60 intitolato *"Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze"*.

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 *"Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"* ed in particolare l'art.4 intitolato *"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012"*.

Atti di organizzazione interna

“Documento Unico di Programmazione 2016-2018”, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 15/03/2016 n. 4.

“Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 15/03/2016 n. 7.

DETERMINA

- 1) Di prorogare fino al 31/03/2020 l’affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. dei servizi interurbani di trasporto pubblico locale della provincia di Mantova, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3, c.1 del *“Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012-31/03/2016”* prot.19430/12, rep. 3689 stipulato tra la Provincia di Mantova e APAM Esercizio S.p.A. in data 24/05/2012.
- 2) Di dare atto che al gestore spettano le risorse di cui all’art.4 del contratto di servizio di cui al punto 1) ed impegnare quindi il corrispettivo annuo di € 6.699.259,22 al netto di IVA 10%, nonché la quota annua presunta di € 1.211.813,22 al netto di IVA 10%, come quantificata da Regione Lombardia per il triennio 2016-2018 a valere sulle risorse del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 8.702.179,68 ai seguenti capitoli del PEG 2016 (livello 001):
 - ✓ € 6.699.259,22 al capitolo 110020303;
 - ✓ € 1.211.813,22 al capitolo 110020304;
 - ✓ € 791.107,24 al capitolo 110020305.
- 4) Di rinviare ad un successivo atto l’eventuale rinegoziazione del contratto allo scopo di ottenere condizioni più convenienti per il territorio mantovano e per l’Agenzia.

Mantova, 31 marzo 2016

IL DIRETTORE
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.